

I dossier fiscali

Le modalità di compensazione dei crediti commerciali verso la P.A. con i debiti tributari

- Nuova guida operativa -

Agosto 2014

SOMMARIO

PREMESSA	3
1. COMPENSAZIONE CON DEBITI ISCRITTI A RUOLO	5
<i>SCHEMA RIEPILOGATIVO</i>	<i>6</i>
2. COMPENSAZIONE CON DEBITI DERIVANTI DALLA CHIUSURA ANTICIPATA DELLE LITI	7
<i>SCHEMA RIEPILOGATIVO</i>	<i>8</i>
2.1 Utilizzo del Modello “F24 Crediti PP.AA.”- Modalità operative.....	8
<i>ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELL’ “F24 CREDITI PP.AA.”</i>	<i>9</i>

PREMESSA

Il D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 (cd. “*Decreto Spending review*”) ha rivisto la disciplina della compensazione fra i crediti commerciali verso la P.A. e i debiti fiscali iscritti a ruolo, ovvero derivanti dalla chiusura anticipata delle liti, contenuta, rispettivamente, negli artt.28-*quater* e 28-*quinqües* del D.P.R. 602/1973.

In particolare, il “*Decreto Spending review*” ha previsto:

- l’**estensione al 30 settembre 2013 del termine di notifica delle cartelle di pagamento** ai fini della **compensazione** fra i **crediti commerciali** certificati, vantati nei confronti della P.A. e i **debiti fiscali iscritti a ruolo**, disciplinata dall’art.28-*quater* del D.P.R. 602/1973.

In particolare, l’art.40 del “*Decreto Spending review*” interviene sull’art.9, co.02, del D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni nella legge 64/2013, che fissava al 31 dicembre 2012 il termine della notifica delle cartelle di pagamento compensabili con i crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A.¹.

In tal caso, la compensazione viene effettuata mediante presentazione ad Equitalia della certificazione del credito verso la P.A., che provvederà ad estinguere il debito fiscale;

- la **messa a regime** del meccanismo di **compensazione** fra i **crediti commerciali** certificati, vantati nei confronti della P.A. e i **debiti fiscali** derivanti dalla **chiusura anticipata delle liti**, prevista dall’art.28-*quinqües*, del D.P.R. 602/1973².

Come noto, le modalità applicative della citata tipologia di compensazione sono contenute nel **Decreto del Ministro dell’economia e finanze 14 gennaio 2014**, recante «*Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario*», in vigore dal 23 gennaio 2014.

In tal caso, la compensazione avviene mediante l’utilizzo del Modello F24 telematico (“*F24 Crediti PP.AA.*”), approvato mediante il **Provvedimento 31 gennaio 2014, n.2014/13917**, che deve indicare gli importi del credito certificato e del debito fiscale.

Con la **Risoluzione 4 febbraio 2014, n.16/E** è stato approvato, inoltre, il codice tributo, relativo ai crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., denominato “*PPAA*”;

- l’**ampliamento** della platea delle **Amministrazioni pubbliche** nei confronti delle quali **possono maturare i crediti** che consentono di **fruire di entrambe** le citate **tipologie di compensazione**.

Infatti, entrambi gli attuali artt.28-*quater* e 28-*quinqües* del D.P.R. 602/1973 (a seguito dell’intervento dell’art.39, co.1-*bis*, del “*Decreto Spending review*”) prevedono che possono essere compensati i crediti commerciali sorti «*nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del*

¹ Cfr. ANCE “*Conversione in legge del DL pagamenti dei debiti della P.A. – Misure fiscali*” - ID n. 12027 del 26 giugno 2013.

² Così come modificato dall’art.39 del D.L. 66/2014 (convertito con modifiche nella legge 89/2014). Al riguardo, si ricorda che, fino all’entrata in vigore del medesimo “*Decreto Spending review*” (28 aprile 2014), il meccanismo operava per i soli crediti maturati nei confronti della P.A. entro il 31 dicembre 2012.

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni» (si tratta, in estrema sostanza, della quasi totalità delle P.A.)³.

In base alla relazione tecnica del DL 66/2014, le disposizioni relative all'utilizzo in compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. non determinano effetti finanziari.

Il contribuente, quindi, ha a disposizione diversi strumenti di utilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., quali:

- la compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo⁴;
- la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti⁵;
- la cessione del credito, per la quale, l'art.38-*bis* del D.L. 66/2014 prevede la detassazione, consistente nell'esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'IVA.

In particolare, gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2013⁶ per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti dalle imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro)⁷ e di bollo (pari a 16 euro)⁸.

In merito alle diverse opzioni a disposizione del creditore della P.A., il Ministero dell'economia e finanze ha messo a disposizione un video esplicativo delle procedure da seguire disponibile sul seguente indirizzo internet:

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/guida/video_guida_alla_certificazione_dei_crediti.xhtml

³ In merito, si ricorda, infatti, che la precedente formulazione degli artt. 28-*quater* e 28-*quinquies* del D.P.R. 602/1973 si riferiva ai crediti maturati «*nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale*», con esclusione, quindi, delle altre P.A..

⁴ Ai sensi dell'art.28-*quater* del D.P.R. 602/1973.

⁵ Ai sensi dell'art.28-*quinquies* del D.P.R. 602/1973.

⁶ Precedentemente, l'art.8 del D.L. 35/2013 (convertito con modificazioni nella legge 64/2013) fissava al 31 dicembre 2012 la data di maturazione dei crediti commerciali vantati nei confronti delle PA, la cui cessione fruiva della detassazione.

⁷ La misura dell'imposta fissa dell'imposta di registro è passata da 168 euro a 200 euro dal 1° gennaio 2014 (art.26 del D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 2013, n.128 — cfr. ANCE “*Legge di conversione del D.L. 104/2013 - Novità sull'imposta di registro dal 2014*” - ID n. 13682 del 12 novembre 2013).

⁸ La misura dell'imposta di bollo è passata da 14,62 a 16 euro dal 26 giugno 2013 (art.7-*bis*, comma 3, del D.L. 43/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 71/2013 — cfr. ANCE “*Aumento dell'imposta di bollo – D.L. 43/2013*” - ID n. 12086 del 28 giugno 2013).

1. COMPENSAZIONE CON DEBITI ISCRITTI A RUOLO

Con effetto dal 1° gennaio 2011, l'art.28-*quater* del D.P.R. 602/1973⁹ prevede che i **crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, **vantati nei confronti della P.A.**, possono essere **compensati** con le **somme dovute** a seguito di **iscrizione a ruolo**, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dall'ente debitore¹⁰.

Al riguardo, l'art.39, comma 1-*bis*, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014, modificando l'art.28-*quater* del D.P.R. 602/1973, ha previsto l'**ampliamento** della platea delle **Amministrazioni pubbliche** nei confronti delle quali **possono maturare i crediti** che consentono di **fruire** di tale modalità di compensazione.

Si tratta, infatti, delle P.A. di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A..

Si ricorda, infatti, che la precedente formulazione dell'art.28-*quater* del D.P.R. 602/1973 si riferiva ai crediti maturati «*nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale*», con esclusione, quindi, delle altre P.A..

Inoltre, le **certificazioni** relative all'**esigibilità** del credito, necessarie per la suddetta compensazione¹¹:

- sono emesse dall'ente debitore mediante una specifica piattaforma elettronica,
- devono indicare la data prevista per il pagamento,
- sono utilizzate a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, di quanto dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo, in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito¹².

Inoltre, **ulteriore condizione** per fruire della compensazione è relativa alla circostanza che le **cartelle di pagamento** (ovvero gli atti di accertamento) devono essere state **notificate entro il 30 settembre 2013**¹³.

L'utilizzazione in compensazione del "*credito commerciale*" comporta che sia lo stesso ente debitore a versare direttamente all'agente della riscossione l'importo risultante dalla certificazione, in misura corrispondente all'ammontare iscritto a ruolo.

Nel caso in cui lo Stato, la regione, l'ente locale, ovvero l'ente del servizio sanitario nazionale non effettuino il versamento entro 60 giorni dal termine stabilito ai fini del

⁹ Introdotto dall'art.31, comma 1-*bis*, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.

¹⁰ A tali fini, la certificazione deve essere rilasciata ai sensi dell'art.9, comma 3-*bis*, ovvero 3-*ter*, lett.*b*, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009.

¹¹ Cfr. art.28-*quater* del D.P.R. 602/1973 (così come integrato dall'art.9, commi 01-02, del D.L. 35/2013) e art.9, co.3-*bis*, e 3-*ter*, lett.*b*, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009.

¹² In estrema sintesi, la P.A. debitrice certifica, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza a cura del creditore, se il credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentirgli la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore.

¹³ Il termine è stato prorogato dall'art.40 del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 (che ha modificato l'art.9, comma 02, del D.L. 35/2013 – il termine precedente era, invece, fissato al 31 dicembre 2012).

pagamento, l'agente della riscossione procederà, in base al ruolo emesso a carico dell'impresa creditrice, al recupero coattivo del debito nei confronti dell'ente pubblico.

Al riguardo, si ricorda che le modalità di compensazione dei crediti commerciali, vantati verso la P.A., con i debiti derivanti da iscrizione a ruolo sono state definite con il D.M. 25 giugno 2012 ed il D.M. 19 ottobre 2012.

In particolare, per **effettuare la compensazione, il contribuente deve:**

- chiedere la certificazione del credito attraverso la piattaforma elettronica;
- presentare ad Equitalia la certificazione, o in forma cartacea¹⁴, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma.

Equitalia, dopo aver effettuato i controlli, registra nella piattaforma l'avvenuta compensazione, con il rilascio della relativa ricevuta.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

CREDITI COMPENSABILI	crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti
ENTI DEBITORI <i>(art. 1, co.2, D.Lgs.165/2001)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Stato • enti pubblici nazionali • regioni • enti locali • enti del servizio sanitario nazionale • ulteriori P.A. (ad es. scuole di ogni ordine e grado)
CONDIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • notifica della cartella di pagamento, o dell'atto di accertamento, entro il 30 settembre 2013 • preventiva acquisizione, da parte del creditore, della certificazione, emessa in forma elettronica, relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dall'ente debitore, con la data prevista per il pagamento, ai sensi dell'art.9, co. 3-<i>bis</i>, e 3-<i>ter</i>, lett.<i>b</i>, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009
MODALITÀ DI COMPENSAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • presentazione ad Equitalia della certificazione (o in forma cartacea, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma). Equitalia, dopo aver effettuato i controlli, registra nella piattaforma l'avvenuta compensazione, con il rilascio della relativa ricevuta.

Per completezza, si ricorda, inoltre, che, solo per il 2014, l'art.12, co.7-*bis*, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014, prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi (anche professionali), maturati nei confronti della P.A., possono essere compensati con le somme dovute in base alle cartelle di pagamento.

In merito si evidenzia che per poter fruire della compensazione il credito deve essere certificato mediante la citata piattaforma elettronica, e il debito iscritto a ruolo deve essere pari o inferiore al credito vantato nei confronti della P.A..

¹⁴ A differenza di quanto previsto ai fini della compensazione dei crediti con i debiti derivanti dalla chiusura anticipata delle liti fiscali (*cf. successivo par.2*), per la quale è richiesta (nel D.M. 14 gennaio 2014) obbligatoriamente la forma elettronica della certificazione.

Questa nuova forma di compensazione era subordinata all'emanazione di un Decreto attuativo, ad oggi non ancora emanato¹⁵.

2. COMPENSAZIONE CON DEBITI DERIVANTI DALLA CHIUSURA ANTICIPATA DELLE LITI

L'art.28-*quinquies* del D.P.R. 602/1973¹⁶ prevede la possibilità di **compensare i crediti commerciali** vantati verso la P.A. con le **somme dovute a seguito dell'adesione alle forme di deflazione del contenzioso**.

In particolare, tale meccanismo consiste nella possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della P.A., relativi a contratti per somministrazioni, forniture e appalti, con i debiti derivanti dall'utilizzo degli strumenti di chiusura anticipata delle liti fiscali, ovverosia:

- accertamento con adesione (*art.8, D.Lgs. 218/1997*),
- definizione agevolata (*art.5, co.1-bis, art.5-bis e art.11, co.1-bis, D.Lgs. 218/1997*),
- acquiescenza (*art.15, D.Lgs. 218/1997*),
- definizione agevolata delle sanzioni (*artt.16-17, D.Lgs. 472/1997*),
- conciliazione giudiziale (*art.48, D.Lgs. 546/1992*),
- mediazione (*art.17-bis, D.Lgs. 546/1992*).

Con l'intervento dell'art.39, co.1, del "*Decreto Spending review*", il meccanismo è stato **messo a regime**¹⁷ ed è stata **ampliata** la **platea delle Amministrazioni pubbliche** nei confronti delle quali **possono maturare i crediti** che consentono di **fruire** di tale modalità di compensazione (si tratta, infatti, delle P.A. di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A.¹⁸).

La procedura prevede che il **creditore acquisisca** la **certificazione**, relativa all'**esigibilità** del credito, rilasciata dall'ente debitore (mediante una specifica piattaforma elettronica di certificazione), **con l'indicazione** della **data prevista** per il **pagamento**, ai sensi dell'art.9, co.3-*bis*, e 3-*ter*, lett.*b*, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009¹⁹.

L'utilizzo in compensazione del credito libera definitivamente il creditore dal proprio debito con il Fisco, che dovrà essere assolto direttamente dall'Ente debitore, versando,

¹⁵ In particolare, il Decreto attuativo avrebbe dovuto essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore (22 febbraio 2014) della legge 9/2014, di conversione del D.L. 145/2013 – *cfr. ANCE "Destinazione Italia – conversione in legge del dl 145/2013" - ID n.15084 del 25 febbraio 2014.*

¹⁶ Introdotta dall'art.9, comma 1, del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013.

¹⁷ L'originaria formulazione della disposizione consentiva tale modalità di compensazione a condizione che i crediti commerciali fossero maturati nei confronti della P.A. al 31 dicembre 2012. Pertanto, con la citata modifica normativa, tale modalità di compensazione è consentita per tutti i crediti maturati nei confronti della P.A., a prescindere dalla data di formazione.

¹⁸ Si ricorda, infatti, che la precedente formulazione dell'art.28-*quinquies* del D.P.R. 602/1973 si riferiva ai crediti maturati «*nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale*», con esclusione, quindi, delle altre P.A..

¹⁹ In estrema sintesi, la P.A. debitrice certifica, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza a cura del creditore, se il credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentirgli la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore.

in un apposito fondo di bilancio, l'importo certificato del credito, entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione medesima.

Nell'ipotesi in cui l'Ente debitore non proceda a tale versamento, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero coattivo del debito nei confronti dell'ente pubblico (mediante riduzione delle somme dovute alla P.A. a qualsiasi titolo, in misura corrispondente all'importo del credito certificato)²⁰.

Le modalità attuative di questa tipologia di compensazione sono state stabilite dal Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 14 gennaio 2014 (pubblicato in *G.U.* il 23 gennaio 2014), al quale si sono, poi, aggiunti il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2014 e la Risoluzione 4 febbraio 2014, n.16/E, che hanno approvato, rispettivamente:

- il Modello F24 telematico ("*F24 Crediti PP.AA.*")
- il codice tributo, relativo ai crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., denominato "PPAA" ("*Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario-articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*").

SCHEMA RIEPILOGATIVO

CREDITI COMPENSABILI	crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali
ENTI DEBITORI <i>(art. 1, co.2, D.Lgs.165/2001)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Stato • enti pubblici nazionali • regioni • enti locali • enti del servizio sanitario nazionale • ulteriori P.A. (ad es. scuole di ogni ordine e grado)
CONDIZIONI	preventiva acquisizione, da parte del creditore, della certificazione, emessa in forma elettronica , relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dall'ente debitore, con la data prevista per il pagamento , ai sensi dell'art.9, co. 3- <i>bis</i> , e 3- <i>ter</i> , lett. <i>b</i> , del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009
MODALITÀ DI COMPENSAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • utilizzo del Modello F24 telematico, con l'indicazione di appositi codici, riferiti sia ai debiti tributari, sia ai crediti commerciali oggetto di compensazione

2.1 Utilizzo del Modello "F24 Crediti PP.AA."- Modalità operative

L'art.2 del D.M. 14 gennaio 2014 prevede che la compensazione dei crediti certificati nei confronti della P.A. con i debiti derivanti dall'utilizzo di strumenti di chiusura

²⁰ Tale disposizione è stata confermata dagli artt.7 e 8 del D.M. 14 gennaio 2014, attuativo della compensazione fra crediti e debiti derivanti dall'accesso a forme di deflazione del contenzioso tributario.

anticipata delle liti fiscali debba avvenire esclusivamente mediante Modello F24 telematico²¹.

A tal fine, nel suddetto Modello, approvato con il Provvedimento n.2014/13917, dovranno essere inseriti:

- la tipologia di debito, individuata mediante appositi codici tributo²², da indicare in corrispondenza della voce «*importi a debito versati*»;
- i crediti certificati, il cui codice, denominato "PPAA" ("*Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario- articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*"), è stato individuato dall'Agenzia delle Entrate con la citata R.M. 16/E/2014²³.

In particolare, il codice "PPAA" deve essere inserito nel Modello in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «*importi a credito compensati*»;

- gli estremi della certificazione del credito ottenuta dalla P.A. (nell'apposito campo del Modello F24 - "*numero certificazione credito*").

Al riguardo, si evidenzia che, in presenza di certificazioni rilasciate in forma cartacea, per poter accedere alla compensazione con i predetti debiti tributari, le stesse devono essere convertite in formato telematico, a richiesta del creditore, attraverso l'apposita funzione prevista nella piattaforma elettronica (art.5).

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELL' "F24 CREDITI PP.AA."

²¹ Ossia attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), come confermato anche nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.2014/13917 e nella R.M. 16/E/2014.

²² L'elenco dei codici tributo è contenuto nell'Allegato 1 al medesimo D.M. 14 gennaio 2014.

²³ Al riguardo, la R.M. 16/E/2014 chiarisce che il campo "anno di riferimento" del Modello F24 non deve essere compilato.

Nel caso in cui l'importo dei debiti riferiti all' "*accertamento tributario*" risulti superiore a quello dei crediti certificati, la differenza può essere versata attraverso lo stesso Modello, oppure con una distinta operazione.

L'eventuale differenza fra l'ammontare dei debiti e l'importo dei crediti²⁴ è corrisposta mediante addebito su conto corrente bancario o postale dello stesso contribuente.

Viceversa, nel caso in cui l'ammontare dei crediti utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo dei debiti fiscali, la differenza viene comunicata telematicamente dall'Agenzia delle Entrate alla piattaforma elettronica di certificazione²⁵.

Ove l'eccedenza sia imputabile all'utilizzo in compensazione di crediti oggetto di diverse certificazioni, l'eccedenza stessa è imputata a partire dalla certificazione con data di pagamento più remota.

Inoltre, l'art.3 del D.M. 14 gennaio 2014 stabilisce le **condizioni** in presenza delle quali può considerarsi **avvenuto il pagamento** dei citati **debiti** tributari, che devono **verificarsi congiuntamente**, ovvero:

1. i crediti devono risultare dalla certificazione rilasciata dalla P.A. attraverso la piattaforma elettronica e non devono essere stati già pagati dalla P.A., ovvero impiegati per le altre finalità²⁶.
2. la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato;
3. vi sia identità di soggetti tra il titolare dei debiti e quello dei crediti, come risultante dalle relative certificazioni. Tale soggetto è individuato esclusivamente mediante il codice fiscale.

In caso di variazione della titolarità del credito, viene stabilito che l'interessato deve fornire tempestivamente alla P.A. la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito²⁷;

4. nel modello F24 telematico utilizzato per la compensazione non devono essere presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici tributo stabiliti con il D.M. 14 gennaio 2014;
5. l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso Modello F24 presentato per il pagamento dei debiti da "*accertamento tributario*", deve essere conforme alla normativa in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite Modello F24;
6. l'addebito dell'eventuale differenza positiva fra l'ammontare dei debiti e l'importo dei crediti sia andato a buon fine.

Nell'ipotesi in cui il **pagamento** sia andato **a buon fine**, viene rilasciata una **quietanza di versamento**, il cui Modello, corredato dalla relativa legenda, è stato approvato con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.2014/13917.

²⁴ I crediti a cui si riferisce il D.M. 14 gennaio 2014 sono sia quelli certificati dalla P.A., sia crediti diversi, utilizzati in compensazione nello stesso Modello F24 ai fini del pagamento.

²⁵ In tale ipotesi, dagli archivi della piattaforma elettronica viene cancellata, per l'importo corrispondente a tale differenza, l'informazione relativa all'utilizzo in compensazione di tali importi.

²⁶ Al riguardo, viene stabilito che i crediti vengano individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla citata piattaforma elettronica.

²⁷ Nella piattaforma elettronica di certificazione è stata predisposta un'apposita funzione per tale eventualità.

Diversamente, nel caso in cui **una** delle **condizioni** sopracitate **non** risulti **rispettata**, tutti i **pagamenti** contenuti nel Modello F24 vengono **considerati** come **non avvenuti** (art.3, comma 2)²⁸.

In tale ipotesi, l'Agenzia delle Entrate comunica all'interessato il mancato rispetto di tali condizioni, tramite apposita ricevuta, consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della medesima Agenzia.

A tal fine, la **verifica** sul **rispetto** delle **prime 3** citate **condizioni avviene** mediante **sistemi di interscambio di informazioni** tra l'**Agenzia delle Entrate** e la **piattaforma elettronica** di certificazione (art.4).

In particolare, la **piattaforma elettronica comunica all'Agenzia delle Entrate**, in modalità telematica, l'**esito** dei **controlli**, specificando:

- in caso di **esito positivo**, la data prevista per il pagamento del credito certificato utilizzato in compensazione, indicata nella relativa certificazione;
- in caso di **esito negativo**, i motivi che hanno determinato tale esito, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di informare il soggetto che ha trasmesso il Modello F24, tramite la citata ricevuta.

Al riguardo, viene precisato, altresì che, ai fini dei suddetti controlli, le P.A. che hanno rilasciato le certificazioni comunicano tempestivamente, attraverso la medesima piattaforma elettronica, i pagamenti dei crediti certificati effettuati (art.4, comma 5).

²⁸ Come specificato anche nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.2014/13917 e nella R.M. 16/E/2014.